




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 10088 DEL 15-10-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/ab

Roma, 14 ottobre 2008
Informativa 58/08

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Loro sedi

Oggetto: trasmissione del regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarti il regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 1° ottobre 2008.

Con viva cordialità

Claudio Siciliotti

y

**REGOLAMENTO
SULL'USO DEL SIGILLO PERSONALE
IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

*Approvato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
in data 01/10/08*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

- l'art. 5, comma 4, del Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale in data 9 aprile 2008, secondo il quale l'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale;
- l'art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di tenuta dell'Albo;

ha emanato il seguente

REGOLAMENTO

sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART. 1

DEFINIZIONI

Si applicano al presente Regolamento le definizioni contenute nel Codice deontologico della Professione.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL SIGILLO PROFESSIONALE

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato un timbro-sigillo personale identificativo (di seguito "**sigillo**") degli atti di redatti dagli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 3

FINALITÀ

L'adozione del sigillo da parte del professionista è facoltativa ed è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto.

ART. 4

TITOLARITÀ DEL SIGILLO

Il sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine territoriale cui è iscritto il professionista. L'Ordine territoriale ne cura la realizzazione e lo rilascia, concedendone l'uso, all'iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e agli Esperti Contabili che lo richieda.

Il sigillo non può essere fatto eseguire né dai singoli iscritti nell'Albo né da terzi.

L'Ordine vigila sul corretto utilizzo del sigillo; in ogni caso non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio dello stesso.

ART. 5

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO

Il sigillo è rilasciato dall'Ordine territorialmente competente su richiesta dell'iscritto. All'atto di richiedere il sigillo l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dichiara, in forma scritta, di:

- (a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione previste dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico;
- (b) conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente le norme previste dal presente Regolamento;
- (c) restituire immediatamente il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, decadenza o cancellazione e, comunque, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

ART. 6

ARCHIVIO DEL SIGILLO

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito l'Archivio del Sigillo.

L'Archivio raccoglie le schede relative agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili assegnatari del sigillo.

Ogni scheda deve indicare:

- (a) le generalità del richiedente;
- (b) l'indicazione del titolo professionale di "Dottore Commercialista", "Ragioniere Commercialista" o di "Esperto Contabile", a norma del combinato disposto degli art. 39 e 61, comma 6, del d.lgs. n. 139 del 2005;
- (c) la data della richiesta e del rilascio del sigillo;
- (d) l'impronta del sigillo (e del duplicato ove esistente);
- (e) eventuale impronta a secco di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente Regolamento;
- (f) la firma dell'assegnatario per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui è apposto il sigillo;
- (g) le operazioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 7

SPESE

L'Ordine territoriale stabilisce l'entità del contributo da versare a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione del sigillo e degli eventuali duplicati. Tale contributo è versato dall'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'atto della presentazione all'Ordine della domanda di rilascio del sigillo.

ART. 8

CUSTODIA E UTILIZZO

Il sigillo deve essere custodito diligentemente e utilizzato personalmente ed esclusivamente dal legittimo detentore, congiuntamente alla sua firma autentica, sui soli atti qualificanti l'attività professionale.

L'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non può utilizzare sigilli professionali diversi da quello realizzato e consegnatogli dall'Ordine ai sensi del presente Regolamento.

I legittimi detentori del sigillo possono utilizzare una impronta a secco che riproduce il sigillo, ottenuta per pressione, purché tale impronta sia depositata presso l'Archivio del Sigillo tenuto dall'Ordine. In tal caso, l'impronta a secco può essere realizzata anche direttamente a cura e spese dell'iscritto.

ART. 9

SMARRIMENTO E FURTO

In caso di smarrimento o furto del sigillo, l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili deve farne denuncia all'Autorità di Polizia e darne avviso all'Ordine con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni lavorativi allegando copia della predetta denuncia.

L'Ordine, accertata la regolarità della documentazione prodotta e su richiesta dell'iscritto, rilascia un duplicato del sigillo, contro pagamento da parte dell'iscritto delle relative spese. Il duplicato è contraddistinto dalla lettera D apposta sull'impugnatura.

Qualora il sigillo originale sia rinvenuto, il duplicato non può più essere utilizzato e deve essere restituito all'Ordine senza indugio, che provvederà a custodirlo nell'archivio del sigillo o, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alla distruzione nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio stesso.

ART. 10

RESTITUZIONE

Il sigillo deve essere restituito senza indugio all'Ordine proprietario, che ne rilascia ricevuta, nei seguenti casi:

- a) trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine;
- b) cancellazione dall'Albo, con o senza contestuale iscrizione all'Elenco speciale;
- c) provvedimenti disciplinari di sospensione e di radiazione deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

In caso di decesso del legittimo detentore del sigillo, l'Ordine provvede a formulare richiesta di restituzione del sigillo agli eredi.

In caso di mancata restituzione del sigillo, ovvero di tardiva restituzione dello stesso senza giustificato motivo, nei casi previsti dal presente Regolamento, l'iscritto all'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il sigillo restituito è conservato per 10 anni presso l'Archivio del sigillo tenuto dall'Ordine; decorso tale periodo il sigillo viene distrutto.

ART. 11

IMPIEGO DEL SIGILLO

Il sigillo può essere apposto dall'iscritto nell'Albo soltanto congiuntamente alla propria firma.

Il sigillo può essere apposto soltanto sugli atti qualificanti l'attività professionale.

ART. 12

FORMA, STRUTTURA E DITURA DEL SIGILLO

Il sigillo è un timbro di struttura metallica, di formato circolare, realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili.

La sua impronta ha diametro esterno di 30 millimetri. Due cerchi concentrici distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica in cui sono riportate due scritte su righe parallele concentriche:

a) nella riga anulare più esterna è riportata la scritta: **“ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ... (nome della città dell'Ordine)”**;

b) nella riga anulare sottostante è riportata la scritta: **“NOME COGNOME – DOTTORE COMMERCIALISTA”** ovvero **“NOME COGNOME – RAGIONIERE COMMERCIALISTA”** (per gli iscritti nella sezione A dell'Albo) oppure **ESPERTO CONTABILE** (per gli iscritti nella sezione B dell'Albo), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 139 del 2005, nonché il N. ... **ALBO** (numero di iscrizione all'Albo).

Qualora l'iscritto nell'Albo possieda contemporaneamente il titolo professionale di “dottore commercialista” e di “ragioniere commercialista”, sarà in sua facoltà chiedere ed ottenere il rilascio del sigillo con l'indicazione di uno dei due titoli professionali.

Nel disco centrale del diametro di 11 millimetri è riportato il logo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Tutti i caratteri hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri.

ART. 13

RESPONSABILITÀ

L'apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsabilità del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'Ordine che ha rilasciato il sigillo.

L'iscritto nell'Albo è tenuto a utilizzar il sigillo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di violazioni, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.

Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non abbiano emanato alcun regolamento in materia di sigillo professionale, curano la realizzazione dei sigilli degli iscritti che ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2009. Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano adottato un regolamento in materia di sigillo professionale, provvederanno a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2009.